

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
297/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE NEI PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI O CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, in particolare l'Allegato A recante la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);

- il documento per la consultazione 21 luglio 2011, DCO 27/11 (di seguito: DCO 27/11);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione 15 maggio 2007, n. 115/07, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. approvato dall’Autorità con la deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11, come successivamente modificato e integrato.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto del gas naturale e di rigassificazione, e, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio;
- con il DCO 27/11, l’Autorità ha delineato alcuni possibili interventi in materia di trasporto, di stoccaggio e rigassificazione, finalizzati alla semplificazione della gestione delle corrispondenti capacità; e che tali interventi rispondono all’esigenza di un accesso flessibile allo stoccaggio, anche di breve periodo ed inframensile, anche a seguito dell’introduzione del sistema di bilanciamento di merito economico con la deliberazione ARG/gas 45/11;
- gli interventi prospettati nel DCO 27/11 riguardano integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni in materia di:
 - a. conferimento della capacità di trasporto presso i punti di entrata/uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione, contenute agli articolo 8 e 9 della deliberazione 137/02;
 - b. applicazione del corrispettivi per scostamento nei punti di entrata, uscita e riconsegna della rete di trasporto, contenute all’articolo 17 della deliberazione 137/02;
 - c. applicazione del corrispettivo variabile di stoccaggio e dei consumi di stoccaggio, disciplinate con la RTSG;
- in particolare, le modifiche ed integrazioni prospettate relativamente alla materia di cui alla precedente lettera a. riguardano l’estensione, anche ai punti di entrata e di uscita interconnessi con gli stoccaggi, dell’attuale disciplina del conferimento di capacità per i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione (tale disciplina prevede che la capacità di trasporto sia conferita all’impresa che gestisce il servizio di rigassificazione in quantità funzionale all’erogazione del servizio agli utenti); in tale ambito l’Autorità ha prospettato, al fine di dare organica sistemazione alla materia, che:

- nei predetti punti, la capacità di trasporto sia conferita alle imprese di stoccaggio e rigassificazione tenendo conto della capacità di stoccaggio e di rigassificazione conferita ai rispettivi utenti;
- la consegna e la riconsegna del gas naturale fra imprese di stoccaggio (o rigassificazione) ed utenti, avvenga sulla rete di trasporto in corrispondenza dell'interconnessione (e non più al PSV come attualmente previsto per la rigassificazione);
- gli utenti dei servizi di stoccaggio e di rigassificazione debbano essere anche utenti del servizio di trasporto; a tal fine, il DCO 27/11 prospetta alcune modalità semplificate di conclusione dei contratti tra gli utenti dei servizi e i rispettivi esercenti;
- i principi richiamati al precedente alinea siano applicati in modo tale da garantire comunque l'esigenza di accesso flessibile al servizio di rigassificazione (ad esempio, nei casi in cui una nave metaniera trasporti quantitativi di gnl di più soggetti), consentendo agli utenti della rigassificazione di individuare i soggetti cui il gas rigassificato debba essere riconsegnato, secondo modalità e regole individuate nei codici di rigassificazione e trasporto, definite e gestite in coordinamento tra i rispettivi esercenti i servizi;
- l'allocatione agli utenti del trasporto dei quantitativi di gas consegnati e riconsegnati dall'impresa di rigassificazione o di stoccaggio, avvenga sulla base di procedure stabilite dall'impresa di trasporto in coordinamento con le predette imprese e definite nei rispettivi codici;
- siano attribuiti agli utenti del servizio di stoccaggio e di rigassificazione i costi connessi all'accesso ed all'erogazione del servizio di trasporto presso i punti rispettivamente interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione;
- l'impresa di rigassificazione e l'impresa di stoccaggio siano responsabili degli adempimenti e titolari dei diritti derivanti dal rispettivo contratto di trasporto, funzionali all'immissione in (o al prelievo dalla) rete, che comprendono la programmazione e il rispetto dei parametri di qualità e di pressione;
- il corrispettivo di capacità di trasporto sia ripartito fra gli utenti del servizio di rigassificazione o di stoccaggio in funzione della quota di capacità di stoccaggio e rigassificazione di cui ciascun utente dispone nel periodo al quale il corrispettivo si riferisce (tenendo anche conto di eventuali cessioni o scambi intervenuti nel corso del medesimo periodo);
- l'obbligo di pagamento dei corrispettivi variabili di trasporto per le immissioni in rete, l'obbligo di immissione dei quantitativi a copertura dei consumi della rete di trasporto, nonché gli adempimenti connessi al servizio di bilanciamento, siano assolti dall'utente del trasporto;
- nell'ambito del procedimento di consultazione è emersa una generale condivisione in relazione agli interventi illustrati al precedente punto ed è stata rappresentata inoltre la necessità di identificare una soluzione complessivamente efficiente in particolare sui seguenti aspetti:
 - a. i criteri di gestione delle capacità di trasporto nei punti interconnessi con gli stoccaggi e la rigassificazione dovrebbero consentirne l'adeguamento in

- corso d'anno termico e per periodi inferiori all'anno in base alle capacità di stoccaggio e di rigassificazione conferite;
- b. i corrispettivi di trasporto dovrebbero essere dimensionati in funzione della capacità effettivamente utilizzata;
 - c. siano eliminati i corrispettivi di scostamento per superamento delle capacità di entrata/uscita dagli *hub* di stoccaggio e di rigassificazione, ciò in quanto la capacità di trasporto conferita dovrebbe essere determinata sulla base delle capacità di stoccaggio o rigassificazione conferite;
 - d. che l'obbligo di pagamento dei corrispettivi variabili di trasporto per le immissioni in rete e dei quantitativi a copertura dei consumi della rete di trasporto sia posto in capo all'utente della rigassificazione, analogamente al corrispettivo di capacità di trasporto
- con riferimento alle osservazioni riportate alla precedente lettera b, l'intervento oggetto del presente provvedimento non richiede modifiche al dimensionamento dei corrispettivi di trasporto, che continuano ad essere determinati in base alla vigente regolazione tariffaria; ai fini della sua attuazione risulta infatti sufficiente definire, in linea con quanto prospettato nel DCO 27/11, le modalità con cui sono attribuiti agli utenti dei servizi di stoccaggio e rigassificazione i costi di trasporto determinati sulla base dei predetti corrispettivi e delle capacità di trasporto associate al conferimento di capacità per i medesimi servizi.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'attuale configurazione del servizio di trasporto, definita dalla deliberazione 137/02, l'impresa di trasporto prende in consegna il gas, reso disponibile dall'utente presso uno o più punti della rete (punti di entrata, punti di consegna, PSV) e lo riconsegna al medesimo utente presso uno o più punti della medesima rete (punti di uscita, punti di riconsegna, PSV);
- in conseguenza di tale assetto normativo, l'eventuale previsione (prospettata nel DCO 27/11) in forza della quale le imprese di rigassificazione e di stoccaggio – titolari delle capacità di trasporto presso punti di entrata della rete – dovrebbero riconsegnare il gas ai propri utenti “a valle” di tali punti, si traduce, in realtà, nell'obbligo per tali imprese di consegnare il gas, per conto dei propri utenti, all'impresa di trasporto che provvederà alla riconsegna a questi ultimi presso i punti di prelievo della rete.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare le misure, prospettate nel DCO 27/11, volte a razionalizzare e semplificare il conferimento e la gestione della capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione;
- integrare le medesime misure per tenere conto di quanto emerso nell'ambito del procedimento di consultazione, prevedendo in particolare che:
 - a. siano definite procedure tali per cui la capacità di trasporto conferita sia determinata in modo automatico sulla base dei conferimenti delle corrispondenti capacità di stoccaggio e rigassificazione, ivi incluse le eventuali variazioni di capacità conferita nel corso di anno termico;

- b. unitamente al pagamento dei corrispettivi per i servizi di stoccaggio e di rigassificazione, ciascun utente dei medesimi servizi provveda anche al pagamento dei corrispettivi di trasporto, relativi ai punti di entrata e di uscita interconnessi con gli stoccaggi e presso i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, per la quota della capacità conferita alle imprese di stoccaggio e di rigassificazione funzionale all'erogazione dei corrispondenti servizi al medesimo utente;
- c. sia previsto l'adeguamento delle garanzie finanziarie degli utenti per i servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione in funzione delle modifiche dei predetti obblighi di pagamento

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni 137/02, 119/05, 167/05, ARG/gas 2/10 e ARG/gas 45/11.

Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento introduce modifiche alla disciplina dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, funzionali all'immissione ed al prelievo, in e dalla rete, dei quantitativi di gas oggetto dei servizi di rigassificazione e stoccaggio e al conferimento della capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita della rete interconnessi con i terminali di rigassificazione e con gli stoccaggi.

Articolo 3 *Modifiche alla disciplina del trasporto del gas naturale*

- 3.1 L'articolo 8 della deliberazione 137/02 è modificato come segue:
 - al comma 8.1, dopo la frase "La richiesta di conferimento della capacità di trasporto è presentata:" è aggiunto il seguente alinea:
 - "- nei punti di entrata o uscita interconnessi con gli stoccaggi, dalle relative imprese di stoccaggio, per quanto funzionale all'erogazione del servizio di stoccaggio ai propri utenti;"
 - il comma 8.2.1.1 è soppresso.
- 3.2 L'articolo 9 della deliberazione 137/02 è modificato come segue:
 - al comma 9.1, prima delle parole "in tutti gli altri casi" sono inserite le seguenti: "nei punti di entrata o di uscita interconnessi con gli stoccaggi e nei punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, alle imprese di stoccaggio e alle imprese di rigassificazione, con la decorrenza e durata corrispondenti alle capacità conferite per i sottostanti servizi di stoccaggio e rigassificazione;
c)";

- al comma 9.1.1 dopo le parole “deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06.” sono aggiunte le parole: “ e alla deliberazione 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10”;
 - al comma 9.2, prima delle parole “per il conferimento di cui ai restanti casi” sono inserite le seguenti: “per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera b), secondo procedure e tempistiche, specificate nel codice di rete, che assicurino il coordinamento con le procedure e le tempistiche dei conferimenti di capacità di stoccaggio e rigassificazione;
c)”
 - al comma 9.2.1,
 - dopo le parole “La capacità di trasporto” sono inserite le parole “di cui al comma 9.1, lettere a) e c)”;
 - le parole “di cui al comma 9.1, lettera b)” sono sostituite con le parole “ivi previsti”;
 - sono eliminate le parole “o con terminali di rigassificazione” e la lettera c);
 - al comma 9.3,
 - prima delle parole “L’impresa di trasporto conferisce” sono inserite le parole “Nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e c)”;
 - le parole “, ovvero, nel caso dei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio del mese di decorrenza del servizio” sono soppresse;
 - la lettera c) è soppressa.
- 3.3 All’articolo 15 della deliberazione 137/02, dopo il comma 15.5, sono inseriti i seguenti:
- “15.6 Le imprese di stoccaggio e di rigassificazione comunicano all’impresa di trasporto gli utenti dei rispettivi servizi titolari dei quantitativi di gas che prevedono di consegnare o che hanno consegnato presso i pertinenti punti di entrata (o uscita) della rete nazionale dei gasdotti, ovvero che prevedono di prendere in consegna o hanno preso in consegna presso i pertinenti punti di entrata (o uscita) della rete nazionale dei gasdotti. I predetti quantitativi sono contabilizzati nell’ambito della programmazione e del bilanciamento degli utenti che ne sono titolari.
- 15.7 Le modalità applicative delle disposizioni di cui al precedente comma sono definite nell’ambito del codice di rete di trasporto, per quanto necessario, in coordinamento con le imprese di stoccaggio e di rigassificazione.
- 15.8 L’impresa di trasporto consente all’impresa di rigassificazione di presentare programmi di immissione in rete per quantitativi giornalieri superiori alla capacità conferita e accetta tali programmi in presenza di capacità disponibile.”
- 3.4 I commi 17.4 e 17.4.1 della deliberazione 137/02 sono abrogati.
- 3.5 Al comma 17.5 della deliberazione 137/02 le parole “o in un punto di entrata interconnesso con i terminali di rigassificazione” sono eliminate.
- 3.6 Dopo l’articolo 17 della deliberazione 137/02 è aggiunto il seguente:

“Articolo 17bis

Modalità di applicazione dei corrispettivi di trasporto relativi ai punti di entrata ed uscita interconnessi con i terminali di rigassificazione e con gli stoccaggi

17bis.1 Le imprese di stoccaggio versano all’impresa maggiore di trasporto in relazione alle capacità di trasporto loro conferite i corrispettivi di trasporto

applicati ai propri utenti ai sensi dell'articolo 14bis della deliberazione n. 119/05.

17bis.2 Le imprese di rigassificazione versano all'impresa maggiore di trasporto in relazione alle capacità di trasporto loro conferite i corrispettivi di trasporto applicati ai propri utenti ai sensi dell'articolo 10bis della deliberazione n. 167/05.”

Articolo 4

Modifiche alla disciplina dello stoccaggio del gas naturale

- 4.1 All'articolo 13, comma 1, della deliberazione 119/05, dopo le parole “non discriminazione e trasparenza.” sono inserite le seguenti “Le predette obbligazioni comprendono il riconoscimento dei costi di trasporto ai sensi del comma 14bis.4.”.
- 4.2 Dopo l'articolo 14 della deliberazione 119/05 è aggiunto il seguente Articolo 14bis:

“Articolo 14bis

Obblighi relativi alla consegna e alla riconsegna del gas

14bis.1 Secondo procedure stabilite nel codice di rete, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02:

- a) le imprese di stoccaggio consegnano i quantitativi di gas nella titolarità dei propri utenti all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto;
- b) l'impresa maggiore di trasporto, consegna i quantitativi di gas nella titolarità dagli utenti del servizio di trasporto alle imprese di stoccaggio, ai fini dell'utilizzo da parte dei medesimi utenti dei servizi di stoccaggio.

14bis.2 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:

- a) le imprese di stoccaggio richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi, determinata in misura pari ai quantitativi massimi giornalieri di gas che possono essere prelevati o immessi presso la rete di trasporto sulla base delle capacità di stoccaggio conferite come individuate dai contratti di stoccaggio;
- b) gli utenti del servizio di stoccaggio devono essere anche utenti del servizio di trasporto erogato dall'impresa maggiore di trasporto.

14bis.3 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di stoccaggio, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione ed al prelievo di gas naturale nella titolarità dei propri utenti rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale dei gasdotti interconnessi con lo stoccaggio. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di ciascun utente presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

14bis.4 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di entrata e ai punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi, l'impresa applica ad ogni utente un corrispettivo pari al corrispettivo unitario di capacità relativo al

punto di entrata ovvero al punto di uscita moltiplicato per il massimo quantitativo giornaliero di gas naturale che può essere immesso ovvero prelevato nel medesimo punto sulla base delle capacità di stoccaggio ad esso conferite.

14bis.5 Le modalità applicative delle previsioni di cui ai precedenti commi 14bis.2 lettera a) e 14bis.4 sono disciplinate nell'ambito del codice di stoccaggio e prevedono le modalità con le quali sono attribuiti i costi di trasporto nei casi di cessioni e trasferimenti di capacità, assicurando, in tali casi, l'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati."

Articolo 5

Modifiche alla disciplina della rigassificazione del gas naturale

- 5.1 All'articolo 8, comma 1, della deliberazione 167/05, dopo le parole "non discriminazione e trasparenza." sono inserite le seguenti "Le predette obbligazioni comprendono il riconoscimento dei costi di trasporto ai sensi del comma 10bis.4".
- 5.2 Dopo l'Articolo 10 della deliberazione 167/05 è aggiunto il seguente Articolo 10bis:

"Articolo 10bis

Obblighi relativi alla riconsegna del gas

10bis.1 Le imprese di rigassificazione, secondo procedure stabilite nel codice di rete, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02 consegnano i quantitativi di gas, oggetto del servizio di rigassificazione e dei quali sono titolari i propri utenti, all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto.

10bis.2 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:

- a) le imprese di rigassificazione richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del *send out* massimo (definito al comma 1.1, lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli utenti e la capacità di rigassificazione del terminale;
- b) fatto salvo quanto previsto al comma 10bis.6, gli utenti del servizio di rigassificazione devono essere anche utenti dell'impresa maggiore di trasporto.

10bis.3 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione di gas naturale nella titolarità dei propri utenti presso il punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi nella titolarità di ciascun utente presso il predetto punto e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

10bis.4 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata interconnesso il terminale di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione applica ad ogni utente:

- a) un corrispettivo pari al corrispettivo unitario di capacità relativo al punto di entrata moltiplicato per la quota del *send out* massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'utente e la capacità di rigassificazione del terminale, ovvero se superiore per la quota di capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del servizio di rigassificazione al medesimo utente;
- b) il corrispettivo variabile di trasporto nonché la quota percentuale a copertura del gas di autoconsumo di cui al comma 9.1, della RTTG approvata con la deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09.

10bis.5 Le modalità applicative delle previsioni di cui ai precedenti commi 10bis.2 lettera a) e 10bis.4 sono disciplinate nell'ambito del codice di rigassificazione e prevedono le modalità con le quali sono attribuiti i costi di trasporto agli utenti nei casi di cessioni e trasferimenti di capacità assicurando, in tali casi, l'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati.

10bis.6 L'impresa di rigassificazione consente all'utente di indicare uno o più utenti del servizio di trasporto cui ripartire, secondo regole definite nel codice di rigassificazione, i quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto ai sensi del comma 10bis.1. Ove l'utente della rigassificazione eserciti tale facoltà per gli interi quantitativi di competenza, al medesimo utente non si applicano le previsioni di cui al comma 10bis.2, lettera b).”

Articolo 6

Aggiornamento dei codici di rete, dei codici di stoccaggio e dei codici di rigassificazione

- 6.1 Le imprese di trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, entro il 31 ottobre 2012, trasmettono all'Autorità le proposte di aggiornamento dei propri codici per recepire le disposizioni del presente provvedimento.
- 6.2 Le imprese di trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione sostituiscono nei propri codici le clausole che prevedono che il gas loro consegnato è e rimarrà per tutta la durata della prestazione di proprietà dell'utente, con la previsione che la consegna del gas all'impresa da parte dell'utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo all'impresa stessa, la quale custodisce il gas ai soli fini della prestazione del servizio.
- 6.3 Unitamente alla proposta di cui al comma 6.1, le imprese di rigassificazione trasmettono una proposta di aggiornamento del proprio codice che prevede modalità di allocazione ai propri utenti dei quantitativi immessi in rete tali da determinarne definitivamente l'entità ciascun giorno per il precedente. A tal fine le imprese di rigassificazione possono prevedere nella predetta proposta la compensazione, anche economica, fra gli utenti degli scostamenti fra i quantitativi allocati e i quantitativi consegnati in relazione a modifiche o al mancato rispetto dei programmi di consegna del gnl.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 5 del presente provvedimento producono effetti:
- a) per le modifiche riguardanti il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con lo stoccaggio, a partire dall'1 aprile 2013;
 - b) per le modifiche riguardanti il conferimento e la gestione delle capacità di trasporto presso i terminali di rigassificazione, alla data stabilita al momento dell'approvazione delle rilevanti modifiche ai codici di trasporto e rigassificazione.
- 7.2 Fermo restando quanto disposto alla lettera a) del comma precedente, per l'anno termico 2012/2013 la capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con lo stoccaggio, è conferita, secondo le disposizioni della deliberazione n. 137/02 precedenti alle modifiche apportate con il presente provvedimento, limitatamente al periodo 1 ottobre 2012 –31 marzo 2013. Nel medesimo periodo si applicano i corrispettivi di cui al comma 17.4 della deliberazione n. 137/02 precedente alle modifiche apportate con il presente provvedimento in relazione agli scostamenti fra la prenotazione, effettuata dall'utente, della capacità di stoccaggio, come eventualmente riformulata ai sensi del comma 10.1 della deliberazione n. 119/05, e la capacità di trasporto conferita al medesimo utente presso il corrispondente punto di entrata o di uscita interconnesso lo stoccaggio.
- 7.3 La presente deliberazione nonché le deliberazioni 137/02, 119/05 e 167/05, come modificate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni